

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E INIZIATIVE SCIENTIFICHE

TRA

PLP – Psicologi Liberi Professionisti (di seguito PLP), con sede legale in Roma, via Pasteur, 65, nella persona della Presidente Domenica Quagliata

E

SIPLO – SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELL'ORGANIZZAZIONE, con sede legale in Bologna, Via G. Amendola, 4, nella persona del Presidente Francesco Pace

di seguito PLP e SIPLO sono anche dette "Parti"

PREMESSO CHE

PLP persegue il fine di contribuire allo sviluppo del Paese nei termini sia del benessere della persona che sul piano economico; al fine di realizzare questi obiettivi PLP promuove e tutela il lavoro degli psicologi nelle istituzioni pubbliche, nel tessuto socioeconomico italiano e nel mercato professionale europeo attraverso interventi professionali integrati con le forze sociali e produttive, in primo luogo con gli altri liberi professionisti;

SIPLO ha tra le proprie finalità quella di allacciare rapporti e promuovere scambi con associazioni italiane, estere ed internazionali inerenti temi connessi a quelli della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, anche al fine di promuovere studi e ricerche, seminari di formazione, convegni ed altre iniziative per favorire lo sviluppo del livello professionale dei propri associati e promuovere lo scambio con studiosi e professionisti di altri settori;

RILEVATO CHE

si ritiene necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione relative alle attività da realizzare

CONSIDERATO

che a seguito della fase pandemica emergenziale dovuta al COVID-19, risultano estremamente frequenti le difficoltà ed il disagio psicologico percepito dai lavoratori nel rientro alle proprie mansioni, con particolare specificità nel caso dei cosiddetti "lavoratori fragili" (così come definiti dalla circolare numero 13 del 4 settembre 2020, firmata dal Ministero delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute);

che i temi di pertinenza della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni richiedono in maniera crescente la integrazione tra le diverse figure professionali di area psicologica.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto)

Con il presente accordo le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle di seguito elencate:

- implementare azioni congiunte di ricerca, formazione e progettazione sul tema della valutazione dei degli aspetti psico-sociali coinvolti nei processi di ingresso, sviluppo e termine delle carriere, oltre che di convivenza all'interno dei contesti organizzativi nell'ottica del benessere ed il contenimento dei rischi psico-sociali;

- realizzare azioni volte a favorire il riconoscimento e lo scambio di buone pratiche basate sulla collaborazione tra diverse figure psicologiche all'interno di organizzazioni lavorative, comprese quelle del terzo settore

Art. 3

(Durata)

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso dell'altra.

Art. 4

(Oneri economici)

Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. Le spese relative alle risorse strumentali, ambientali e di personale rimangono a carico di ciascuna delle Parti che le ha messe a disposizione per lo svolgimento dei progetti comuni.

Art. 5

(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 6

(Diritti sui prodotti)

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati conseguiti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti.

Entrambe le Parti potranno utilizzare e sfruttare le conoscenze ed i risultati delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7

(Promozione dell'immagine)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 8

(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 6, le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, per tutta la durata del presente Accordo e per i 3 (tre) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dal [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#), come da ultimo modificato con [D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101](#), nonché dal [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 9

(Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 10
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Per PLP
La Presidente
Domenica Quagliata



Per SIPLO
Il Presidente
Francesco Pace

SIPLO



Società Italiana di Psicologia
del Lavoro e dell'Organizzazione